

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER UN PERIODO DI 60 MESI POST GARANZIA NONCHÉ DELLE RELATIVE OPERE EDILI OCCORRENTI:

-

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 60080775fB

I N D I C E

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO	2
Art. 1 - Oggetto della fornitura	2
Art. 2 - Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura	2
Art. 3 - Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia e post Garanzia	6
Art. 4 - Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura	7
Art. 5 - Lavori edili impiantistici	7
Art. 6 - Durata e periodo di prova	8
Art. 7 - Valore complessivo dell'appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza	8
Art. 8 - Collaudo	8
Art. 9 - Formazione del personale	10
Art. 10 - Informazione sui rischi, sopraluogo e necessità impiantistiche	10
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	11
Art. 11 - Responsabilità e Referenti dell'appalto	11
Art. 12 - Deposito cauzionale	12
Art. 13 - Clausola di salvaguardia	12
Art. 14 - Responsabilità civile, copertura assicurativa	12
Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto occulto	12
Art. 16 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti	13
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive	15
Art. 18 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario	15
Art. 19 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08	16
Art. 20 – Penalità e risoluzione del contratto	16
Art. 21 - Diritto di recesso	18
Art. 22 - Clausola risolutiva espressa	19
Art. 23 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore	20
Art. 24 - Spese contrattuali	21
Art. 25 - Controversie	21
Art. 26 - Rinvio altre norme	21

Allegato A) : planimetria locale P.O. San Gavino M.le

PREMESSA

PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO**Art. 1 - Oggetto della fornitura**

Il presente capitolato disciplina la **fornitura “di n. 1 tavolo telecomandato digitale diretto completo di garanzia di 24 mesi full risk comprensivi di servizio di manutenzione full risk per un periodo di 60 mesi post garanzia**, nonché delle relative opere edili ed impiantistiche, occorrente al Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le le cui caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 2.

La Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare la fornitura ed i servizi alla stessa connessi rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.

La Stazione Appaltante si riserva , in caso di sopraggiunte necessità, di implementare di una o più unità l'oggetto della fornitura .

Art. 2 – Caratteristiche generali e requisiti minimi di fornitura

L'apparecchiatura oggetto della presente fornitura deve essere conforme alle normative vigenti a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto.

La ditta dovrà fornire ed installare tutto quanto necessario al corretto funzionamento della fornitura offerta.

Qualora dalla data di aggiudicazione della fornitura la ditta aggiudicataria immetta sul mercato nuovi tavoli telecomandati, è tenuta, previo parere di questa Azienda, alla implementazione della fornitura offerta.

Il tavolo telecomandato dovrà essere installato presso la UO di Radiologia del “Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le. Il tavolo telecomandato dovrà essere equipaggiato di opportune interfacce hardware e software per il collegamento in rete e l'interscambio di dati ed informazioni con l'archivio centrale e le altre modalità digitali presenti in reparto (ad esempio stampanti), in particolare classi DICOM, come più avanti specificato, e comunque ogni classe necessaria al collegamento dell'impianto con il sistema RIS/PACS Aziendale e si intendono compresi nella fornitura tutti gli apparati di rete necessari a tale scopo.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo smontaggio, ritiro e smaltimento delle diagnostiche esistenti.

Gli eventuali lavori impiantistici, edili e di adeguamento e/o realizzazione schermature RX necessari a rendere la sala funzionante nel rispetto delle norme di riferimento si intendono compresi nella fornitura e vengono sommariamente descritti (resta inteso che eventuali altri lavori necessari per rendere la sala completamente funzionante sono compresi nella fornitura). I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte

e dovranno essere rilasciate alla Azienda tutte le certificazioni previste per legge. L'apparecchiatura, sempre a pena di esclusione, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di fornitura:

Caratteristiche

Generatore Rx

Tecnologia allo stato dell'arte

- Potenza non inferiore ai 65 kW
- Tempo di esposizione minimo (1ms)
- Esposimetro automatico e dispositivo per l'ottimizzazione dei parametri espositivi

Tubo radiogeno

- Anodo rotante
- Capacità termica dell'anodo (non inferiore ai 700 kHU)
- Capacità termica del complesso radiogeno (specificare)
- Doppia macchia focale
- In grado di lavorare in fluoroscopia pulsata a frequenza variabile

Stativo e tavolo ribaltabile

- Tubo radiogeno montato su stativo spostabile verticalmente in modo motorizzato
- Tavolo porta paziente ribaltabile (+90°/-45°)
- Raggiungimento automatico della posizione orizzontale (0°)
- Massima esplorabilità longitudinale e trasversale del paziente
- Adeguata accessibilità al paziente da tutti i lati
- Altezza del tavolo variabile con altezza minima non superiore ai 50cm
- Portata del tavolo non inferiore a 150 Kg in tutte le posizioni, compresa quella verticale e sufficiente per poter eseguire manovre CPR
- Comando dei movimenti del tavolo presente sul tavolo (o in prossimità dello stesso)
- Distanza fuoco detettore variabile da 115cm ad almeno 150cm
- Dispositivo di centraggio
- Accessori (per posizionamento e sicurezza del paziente)
- Sistema di compressione, possibilmente a scomparsa, motorizzato e con comando remoto

Detettore Digitale

- Dimensioni del flat detector (43x43cm) (1kx1k in scopia e 2,6kx2,6k 14 bit in grafia diretta)
- Consolle di comando dotata di hardware di ultima generazione, interfaccia facilmente intuitiva
- Monitor TFT di ampie dimensioni, almeno 18", con tecnologia LCD TFT idoneo a visualizzare immagini radiologiche (corrispondenti a standard DICOM/CIELAB)

Unità digitale

- Sistema di imaging per fluoroscopia digitale, fluorografia digitale
- Acquisizione di singole esposizioni e serie in matrice almeno 1024x1024 12 bit
- Matrice di visualizzazione in fluoroscopia almeno 1024x1024 12 bit
- Matrice in grafia almeno 2800x2800 pixel con 14 bit con definizione di almeno 3,4 Lp/mm

- Visualizzazione, memorizzazione e documentazione dell'ultima immagine fluoroscopia al termine dell'esposizione
- Ampie modalità operative e sistema di archiviazione su disco rigido di almeno 1.500 immagini in matrice da 3k.
- Possibilità di archiviazione su disco rigido direttamente dalla consolle del sistema digitale.
- Possibilità di postelaborazione, operatività in background come masterizzazione di CD.R/DVD, invio in stampa
- Possibilità di ottenere un report dal sistema digitale con i dati del paziente, esami effettuati e dose al paziente durante l'esame.
- Possibilità di connessione in rete DICOM, con le funzionalità DICOM Send, DICOM StC, DICOM Worklist/MPPS, DICOM Print, DICOM SR ecc. (allegare DICOM Conformance Statement). Allegare L'IHE integration statement ed elenco partecipazione a connect-a-thon
- Dovranno essere disponibili un elevato numero di protocolli pediatrici
- Possibilità di eseguire ricostruzioni panoramiche arti inferiori e colonna, (stitching) sia in posizione verticale che orizzontale.
- Il sistema dovrà preferibilmente essere connesso in remoto a centro di controllo che verifichi costantemente i parametri dell'apparecchiatura (descrivere).
- **Dovrà essere compreso nell'offerta tutto l'hardware ed il software necessario per l'integrazione della Diagnostica nel sistema RIS/PACS.**
- **L'apparecchiatura offerta dovrà poter essere visionata presso un centro di riferimento indicato dalla Ditta partecipante** (le spese di trasferta sono a carico della Ditta stessa).

Dispositivi per la Radioprotezione degli Operatori

- Abbigliamento radioprotettivo a due pezzi ad uso individuale (giacca e gonna) set minimo quattro paia + quattro collari (protezione del collo e tiroide) + appendi camici (per almeno quattro posti)

Fantocci per i controlli di qualità

- Fantoccio antropomorfo della mano con polso con assorbimento della radiazione X realistico, invariabile nel tempo
- Fantoccio antropomorfo del ginocchio con assorbimento della radiazione X realistico, invariabile nel tempo.

Di seguito si riporta l'elenco dispositivi accessori OPZIONALI, precisando che gli stessi saranno oggetto di valutazione tecnica ed economica ai fini dell'aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva di acquisire detti dispositivi a seguito dell'aggiudicazione, qualora necessari, nel corso dell'esecuzione del contratto.

- Detettore wireless aggiuntivo;
- tele radiografo
- tubo pensile aggiuntivo
- barella amagnetica ecc

Rispondenza a normative/leggi:

Il sistema offerto dovrà essere conforme alla normativa vigente (Direttiva 93/42/EEC s.m.i., normative particolari CEI e UNI) e a quanto indicato nell'allegato V del D.Lgs. 26/05/00 n.187 e s.m.i. che sarà verificato sperimentalmente durante la prova di accettazione e messa in funzione (la ditta aggiudicataria

dovrà fornire, per tali prove, i fantocci e la strumentazione necessaria all'effettuazione delle prove previste, qualora non in possesso del Servizio di Radiologia)

Si precisa che dovrà essere fornita certificazione seconda la Direttiva 93/42/EEC s.m.i., di tutto quanto offerto.

NB. I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti e destinati alla diagnosi, alla radioterapia o alla radiologia d'intervento, compresi i dispositivi che li controllano o che influenzano direttamente la loro prestazione, rientrano nella classe IIb.

Radioprotezione degli Operatori e dei Pazienti

La ditta concorrente dovrà verificare l'adeguatezza delle schermature esistenti e, se necessario, dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di schermature aggiuntive. Il progetto della sala ed i calcoli delle schermature efficaci dovranno essere fornite nella documentazione di gara.

Resta inteso che l'Azienda, dopo verifica di quanto proposto dalla ditta, potrà richiedere qualsiasi modifica/integrazione delle schermature proposte e tali modifiche/integrazioni dovranno essere realizzate dalla ditta aggiudicataria a proprie spese.

Documentazione tecnica da produrre

In fase di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno trasmettere

- dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
 - ✓ direttiva 93/42/EEC s.m.i.
 - ✓ normative particolari CEI e UNI
- elenco (compresi codice d'ordine) e listino materiale di consumo (se presenti), specificando quale materiale è dedicato/esclusivo
- dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione
- dichiarazione di garanzia di espandibilità del sistema, fornito come ordine, ovvero possibilità fornitura di accessori/prodotti della stessa linea per almeno 5 anni dalla data accettazione
- relazione di radioprotezione contenente il layout della sala in scala 1:100 e una descrizione delle protezioni fornite;
- protocollo per l'effettuazione delle prove di accettazione dell'apparecchiatura radiogena, previste dalla normativa vigente

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al Servizio Tecnico durante il collaudo:

- protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – check list)
- manuale d'uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08
- schemi elettrici, elettronici, meccanici degli impianti realizzati con relative certificazioni (se realizzati)
- manuale tecnico possibilmente in italiano
- certificazioni norme UNI di riferimento
- licenze d'uso del software fornito

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria la modifica dei protocolli forniti e la ditta dovrà apportare le modifiche richieste a proprie spese.

Art. 3 – Assistenza tecnica e manutenzione programmata in garanzia e postgaranzia

Le condizioni dell'assistenza tecnica sia nel periodo di garanzia sia nel contratto postgaranzia sono descritte qui di seguito e sono di tipo full risk, **nulla escluso** (parti in vetro, tubo, detettore, etc compresi), comprensiva di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi, filtri, kit, ecc.

Tale servizio dovrà prevedere le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento dell'impianto.

Il periodo di garanzia, che avrà decorrenza dalla data del collaudo finale, dovrà essere di almeno 24 mesi.

Il contratto di manutenzione full risk inerente la manutenzione decorrerà dal giorno successivo al termine del periodo di garanzia (24 mesi dal collaudo finale) di cui sopra per un periodo di 60 mesi.

Le Ditte concorrenti dovranno quotare, nell'offerta economica, il canone annuale di un contratto per l'assistenza tecnica **full risk, all inclusive senza nulla escluso** (si precisa in particolare che devono essere inclusi tubi radiogeni e tutti gli accessori forniti), tenuto conto che lo stesso non potrà superare il 9% del valore di aggiudicazione dell'apparecchiatura.

Il servizio prevede:

Manutenzione programmata: consentirà di mantenere il sistema ai massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:

- manutenzione preventiva e controlli funzionali
- verifiche di sicurezza (inclusi i controlli di sicurezza meccanica ed elettrica come previsto dalle normative vigenti in materia)
- sostituzione parti difettose
- aggiornamento del software in caso di nuove release.

In caso di scostamento delle prestazioni rispetto ai parametri previsti, la Ditta sarà tenuta ad eseguire a suo carico le azioni necessarie al ripristino delle stessa (incluse parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta, spese di spedizione, etc).

La periodicità di tali controlli dovrà essere conforme a quanto specificato dal produttore. Le attività svolte durante tali controlli dovranno essere conformi a quanto richiesto e a quanto specificato nelle check list del produttore che saranno allegate all'offerta e rispettare quanto previsto dalle vigenti normative.

Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica dovrà essere inviato all'inizio di ogni anno solare all' U.O. di Radiologia del presidio Ospedaliero di San Gavino M.le.:

In ogni caso la ditta dovrà contattare il Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero almeno 15 gg prima della data prestabilita al fine di acquisire la disponibilità degli operatori della S.C. stessa.

Manutenzione correttiva su chiamata per guasti o malfunzionamenti dei beni e di parti di essi, con sostituzione di tutte le parti (compresi detettore e tubo rx inclusi in numero illimitati), accessori e quant'altro componga il sistema (quindi anche il software) nella configurazione fornita, che subiscano guasti di qualunque natura.

Il numero di interventi sarà illimitato e dovranno essere inclusi nel canone contrattuale tutti i costi relativi.

Il servizio di manutenzione correttiva dovrà essere organizzato in modo da poter intervenire tempestivamente entro le 8 ore lavorative dalla chiamata su 5 giorni settimanali.

La riparazione parziale dovrà concludersi entro le successive 48 ore solari dall'inizio dell'intervento (arrivo del tecnico in loco). Si intende riparazione parziale, riparazione non risolutrice del problema ma tale da permettere di riprendere la normale attività di reparto. La risoluzione definitiva del guasto dovrà avvenire entro 72 ore solari dall'inizio dell'intervento (arrivo del tecnico in loco).

La richiesta d'intervento tecnico sarà inviata (da personale dell' Azienda) a mezzo fax e/o mail la cui data costituisce il riferimento per il calcolo dei tempi di intervento, fatti salvi i casi estremamente urgenti nei quali la chiamata verrà aperta telefonicamente e in seguito verrà inviato un fax e/o mail recante la data di apertura.

Alla fine di ogni manutenzione sia preventiva sia correttiva, il tecnico della Ditta aggiudicataria dovrà compilare il foglio di lavoro della manutenzione effettuata e farlo vidimare dal personale della Struttura utilizzatrice. Copia di tale report dovrà essere consegnato al Servizio Tecnico Logistico.

La Ditta concorrente dovrà inoltre fornire la descrizione e l'organizzazione del Servizio di assistenza tecnica (es. staff in Italia e/o in Europa, ubicazione del centro di riferimento, organizzazione del servizio, etc.) a cui verrà affidata la fornitura in oggetto sia per quanto riguarda la garanzia che la manutenzione.

Le restanti condizioni del contratto dovranno essere indicate nell'offerta. Tutto quanto non indicato come "escluso" sarà ritenuto "incluso".

Art. 4 – Tempi, installazione e modalità di realizzazione della fornitura

Il Telecomandato dovrà essere consegnato con la formula "chiavi in mano", dotato di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle normative vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

Lo smantellamento, l'installazione della apparecchiatura compresi i relativi lavori dovranno essere ultimati entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto.

Art. 5 – Lavori edili impiantistici

I lavori impiantistici, edili e di adeguamento e/o realizzazione schermature RX necessari a rendere la sala funzionante, nel rispetto delle norme di riferimento, si intendono compresi nella fornitura e vengono sommariamente descritti (resta inteso che eventuali altri lavori necessari per rendere la sala completamente funzionante sono compresi nella fornitura).

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e dovranno essere rilasciate all' Azienda tutte le certificazioni previste per legge.

Le opere da eseguire per l'installazione del tavolo telecomandato sono:

- impianto elettrico di sala (compresa di sala comandi) comprensivo di nodo equipotenziale ed eventuale implementazione di prese elettriche qualora necessarie;
- eventuale rimozione dell'attuale quadro elettrico di sala e fornitura e posa di nuovo quadro elettrico;
- sostituzione dei corpi illuminanti;
- installazione di almeno una lampada di sicurezza;
- tinteggiatura del locale;
- realizzazione del controsoffitto;
- tutte le opere di ripristino del locale (pavimentazione, pareti ecc.) che dovessero rendersi necessarie a seguito dello smantellamento delle apparecchiature esistenti e dell' installazione delle nuove;

- dovrà essere fornito almeno un gruppo di continuità per la consolle di comando;
- eventuale adeguamento impianto di climatizzazione;

L'impresa dovrà produrre il progetto elettrico redatto e firmato da professionista abilitato.
È altresì onere dell'impresa verificare e documentare alla ASL, che la struttura portante su cui è posato attualmente il tavolo radiologico da sostituire, sia idonea ad accogliere i nuovi macchinari.

Si allega al presente Capitolato la planimetria inerente i locali del Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le

Art. 6 – Durata e periodo di prova

DURATA

- 6.1 Il contratto avrà durata di 84 **mesi, di cui 24 mesi di garanzia ed i restanti 60 mesi di manutenzione full risk**, e si precisa che l'erogazione del servizio inerente la fornitura decorrerà dalla data positiva del collaudo, con previsione della facoltà di recesso prevista al successivo art. 23.
- 6.2 L'Azienda si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, (manutenzione full risk post garanzia) per un periodo massimo di 6 mesi o per il periodo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura del servizio dietro semplice richiesta scritta dell'Azienda con un preavviso di 30 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

L'Azienda si riserva di sottoporre la fornitura oggetto della presente gara ad un periodo di prova, di **1 MESE**, decorrenti dalla messa in funzione, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità della apparecchiatura offerta, a giudizio insindacabile della stessa Azienda.

In caso di esito negativo del periodo di prova l' Azienda, comunicherà tale circostanza entro e non oltre 20 giorni decorrenti dalla data di scadenza del periodo di prova e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc.. Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà al mero pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate di cui all'art.5 del presente capitolato .

Art. 7 - Valore complessivo dell'appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza

Il Valore complessivo presunto della fornitura è di € 300.000,00(trecentomila) oltre IVA così calcolato

€ 299.450,00. oltre IVA (22%) fornitura e installazione;
€ 550,00 oltre IVA (22%) quali oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza propri della Stazione Appaltante ;

Art. 8 – Collaudo

Nel termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, l'apparecchiatura ed i dispositivi forniti dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo.

Oggetto del collaudo saranno anche i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento del personale presso la sede dell'Azienda per l'utilizzazione delle apparecchiature, i collegamenti informatici ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato, eventualmente aggiornato in sede di contratto.

Il collaudo, da effettuarsi presso il Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero con spese a carico della ditta aggiudicataria, risulterà ufficialmente concluso con la firma dell'apposito verbale predisposto dall'Amministrazione della ASL., sottoscritto dal Direttore dell'Unità Operativa di Radiologia (Responsabile di tutte le apparecchiature installate), dal Tecnico o dal Responsabile della ditta fornitrice, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Azienda, dal RUP, dall'Esperto Fisico Sanitario.

La messa in uso dell'apparecchiatura/sistema diagnostico avverrà presso il Servizio di Radiologia del P.O. alla presenza delle persone suindicate e sarà **onere della ditta aggiudicataria** fornire evidenza di tutto quanto sotto specificato:

1. verifica dell'integrità e completezza di ogni apparecchiatura, dispositivo e accessorio;
2. verifica della corretta e completa fornitura di tutto quanto richiesto e offerto;
3. verifica della conformità alle direttive e alle norme vigenti (e corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta) in base all'apparecchiatura ed alla destinazione d'uso;
4. presenza di marchi, certificati e delle schede tecniche delle apparecchiature, dispositivi, accessori, correttamente identificate;
5. presenza e verifica del Manuale d'uso in duplice copia e lingua italiana e del Manuale tecnico di manutenzione (preferibilmente in formato elettronico), completo di:
 - 5.1. istruzioni per l'utilizzo sicuro, efficace ed appropriato di ogni apparecchiatura, dispositivo ed accessorio;
 - 5.2. protocolli di manutenzione preventiva e controlli qualità su base annua a cura della assistenza tecnica;
 - 5.3. protocolli di manutenzione ordinaria (giornaliere, settimanali, ...) a cura del personale utilizzatore;
 - 5.4. relazione sui rischi dell'utilizzo e sui metodi adottati per la prevenzione e la protezione dagli stessi;
 - 5.5. relazione sui rischi residui ed allarmi correlati;
6. Dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. per le apparecchiature;
7. Effettuazione di test funzionali;
8. Effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica sulle correnti di dispersione e sulla resistenza del conduttore di protezione (ove applicabile e indipendentemente dal tipo di dispositivo e dalla destinazione d'uso), completo delle caratteristiche ambientali di misura (umidità, temperatura) per ogni dispositivo installato e l'insieme dei dispositivi (accessori inclusi);
9. Effettuazione dei controlli di esposizione, protezione e sicurezza effettuati da un esperto di Fisica Sanitaria;
10. Effettuazione delle prove di accettazione ai sensi del D.Lgs. 187/2000;
11. Effettuazione, da parte del Fisico Sanitario, delle prove di accettazione ex D.Lgs. 230/95 e s.m.i., con particolare riferimento alla qualità dell'immagine;
12. Formazione del personale utilizzatore dell'ASL circa l'uso sicuro, efficace, appropriato ed economico di ogni dispositivo ed accessorio (inclusi i protocolli delle verifiche periodiche) tramite acquisizione di apposita certificazione;
13. Formazione del personale tecnico della ASL circa la gestione delle procedure di primaria manutenzione tramite acquisizione di apposita certificazione.

La incompleta o non conforme esecuzione di una delle suddette operazioni comporta la sospensione della messa in uso fino alla successiva integrazione.

Resta inteso che, fino all'atto del collaudo svolto con esito positivo e certificato dal verbale, redatto come sopra indicato, la ditta aggiudicataria resta l'unica responsabile dei locali consegnati e di tutto quanto all'interno installato.

Si precisa, inoltre, che la garanzia di 24 mesi avrà decorrenza dalla data del collaudo.

Art. 9 - Formazione del personale

La ditta deve provvedere con propri tecnici di provata preparazione e competenza ad addestrare il personale dell'Azienda all'uso della strumentazione fornita e a fornire continuamente adeguata assistenza specialistica per la messa a punto di nuovi protocolli o per colmare eventuali carenze informative.

Nello specifico, l'offerta dovrà essere comprensiva degli oneri per:

1. la formazione del personale medico;
2. la formazione del personale tecnico di radiologia;
3. l'addestramento di due tecnici incaricati dall'Azienda, per un primo intervento sull'apparecchiatura. Tale formazione dovrà essere svolta all'atto del collaudo e dovrà comprendere una sessione teorica e una sessione pratica e dovrà prevedere il rilascio di un certificato attestante l'avvenuta formazione.

L'offerta di ciascuna ditta dovrà comprendere una proposta formativa, (piano di addestramento), che sarà oggetto di valutazione, mirata per il personale medico e tecnico di radiologia. Il piano di addestramento presentato dovrà indicare in maniera chiara e inequivocabile:

1. il numero di giornate formative (espresse in termini di ore) previste per la formazione del personale medico;
2. il numero di giornate formative (espresse in termini di ore) previste per la formazione del personale tecnico di radiologia;
3. le modalità adottate per comprovare l'avvenuta formazione (es. predisposizione di un tabulato che dovrà indicare, per ciascun tecnico e radiologo, le ore di avvenuta formazione - ad es. mediante firma).

Le modalità di espletamento del piano di addestramento presentato dovranno essere concordate (pianificate) con il Responsabile del Servizio di Radiologia che, inoltre, avrà il compito di "vigilare" sullo stato di avanzamento dello stesso.

Art. 10 Informazione sui rischi, sopralluogo e necessità impiantistiche

Ai fini di una corretta formulazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, le ditte dovranno eseguire **obbligatoriamente** un sopralluogo presso i locali oggetto di intervento del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le alla presenza dei referenti del Servizio Tecnico.

A tal proposito si informa che, al fine di garantire parità di trattamento alle ditte invitate, i referenti aziendali non potranno in alcun modo rilasciare alcun tipo di informazioni o precisazioni riguardanti la gara in essere, rispetto a quanto già descritto nella documentazione di gara. Pertanto ogni eventuale richiesta di chiarimento, emersa anche durante il citato sopralluogo, dovrà essere formalizzata per iscritto all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'articolo 28, che risponderà con la massima sollecitudine, da formulare entro e non oltre 10 giorni precedenti la data di scadenza delle offerte.

Le ditte dovranno pertanto contattare telefonicamente il Servizio Tecnico Logistico (referente: P.El. Giorgio Garau cell.3316111362) per fissare la data e l'orario del sopralluogo che verrà svolto nei giorni dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 8,30-13,30. A seguito del sopralluogo, le Ditte dovranno allegare all'offerta tecnica l'attestato di avvenuto sopralluogo.

Nell'**Allegato A** al presente capitolato, sono riportate la planimetria dei locali in cui dovrà essere installato il sistema oggetto del presente Capitolato Speciale, lo stato di fatto delle predisposizioni impiantistiche e delle opere già realizzate

La ditta **DOVRÀ**, pena l'esclusione dalla gara per le motivazioni espresse nel comma 1 del presente articolo, verificare lo stato dei locali, delle infrastrutture esistenti e delle opere accessorie, al fine di effettuare stima certa di tempi, costi e tipologia di installazione. Copia del verbale di sopralluogo (**Allegato n. 7 del Disciplinare**) dovrà quindi essere presentato nella **busta B** "**CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" punto C1 del Disciplinare.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 11 – Responsabilità e Referenti dell'appalto

Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell'appalto (DEC): coincide con il Responsabile del procedimento è individuato dall'Azienda ed ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche: i Responsabili delle UU.OO. utilizzatrici, del Servizio di Prevenzione e Protezione e della S.C. Tecnico Logistico.

Per l'Appaltatore:

Responsabile dell'Appaltatore: nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare gli adempimenti previsti dal presente capitolato. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto. Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento. L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

Art. 12 - Deposito cauzionale

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa). Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa). La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
 - la operatività della garanzia entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della ASL.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
3. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alla ASL delle somme che questi abbiano eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

4. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'Azienda potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Art. 13 – Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/ Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

Art. 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa

La società appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare, alla ASL 6 di Sanluri ed a terzi nell'espletamento della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 3.500.000,00 per sinistro. L'Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti della ASL 6" in particolare, in conseguenza di furti.

Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto occulto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
- della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
- 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
- 3. L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dall'Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale o di importo inferiore a €100.000,00, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.
La ASL provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario della fornitura. E' fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
La ASL provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 22 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l'esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).

Art. 16 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite alla presente fornitura nei seguenti modi:

- 1) la fattura riferita alla fornitura dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo del collaudo;
- 2) le fatture riferite al contratto di manutenzione post garanzia dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Il servizio decorrerà dal primo giorno utile successivo alla scadenza della garanzia di 24 mesi.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 60080775FB

Tutte le fatture emesse dalla ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a:

Azienda Sanitaria .6 Sanluri
Via Ungaretti n.9
09025 Sanluri
C.F.91009910927 P.I. 02265950929

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo, della regolarità del DURC e purché non vi siano motivi ostativi.

Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale della ASL.

La S.C. Tecnico Logistico procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio di manutenzione in garanzia da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattuite intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della ASL, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

L'IVA dovuta per legge resta a carico della ASL 6 di Sanluri.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti, nell'ambito della propria libertà contrattuale, stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, a 30 gg. data ricevimento fattura.

Per pagamento della fattura, si intende l'emissione del mandato di pagamento da parte della SC Bilancio della ASL di Sanluri.

In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. N. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art.1284, comma 1, del Codice Civile.

Si precisa che dal 31 marzo 2015 diverrà obbligatoria la trasmissione delle fatture in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio con le modalità definite con il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 e pertanto non potranno più essere accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere al pagamento, neppure parziale delle stesse, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

1. La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
2. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
6. La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla ASL contraente e alla Prefettura di CAGLIARI.

Art. 18 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilevi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere la fornitura, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l'esecuzione della fornitura devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- eseguire la fornitura ed i servizi alla stessa connessi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell'offerta presentata;

- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta, o comunque nell'importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione della fornitura e relativi servizi a regola d'arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati della ASL in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione della fornitura e relativi servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette al trasporto e alla consegna della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Azienda che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati nella consegna della fornitura, per colpa o negligenza;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura per le quali la ASL è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'esecuzione della fornitura e dei relativi servizi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti la fornitura e i relativi servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.

Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando la ASL tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all'erogazione della fornitura oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività.

Art. 19 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L' Azienda in qualità di "soggetto che affida il contratto, redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto."

Tale documento fa parte della documentazione della presente gara.

Art. 20 – Penalità e risoluzione del contratto

1. Durante il corso del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dovrà

rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, la S.C. Tecnico Logistico della ASL, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte della ASL., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASL potrà applicare una penale fra quelle sotto indicate o, in caso di grave e reiterato inadempimento, esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

2. Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali di seguito specificate, verranno applicate le penali nelle misure a fianco indicate:

a) Relativa all'installazione e consegna dell'apparecchiatura.

In caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni, e della messa in funzione, rispetto ai termini rispettivamente prescritti nell'art. 7, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00 .

In caso di ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

b) Relativa alla garanzia e assistenza Full-Risk.

In mancanza del rispetto delle condizioni relative alla soluzione del guasto dell'apparecchiatura durante il periodo di garanzia e successivamente nel periodo relativo all'assistenza post garanzia Full Risk, l'aggiudicatario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità:

- mancato intervento entro le 8 ore lavorative dalla chiamata: pari ad € 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo nell'intervento;
- mancata risoluzione parziale del guasto entro le 48 ore solari dall'inizio dell'intervento (arrivo del tecnico in loco): pari ad € 100,00 per ogni ora solare eccedente le 48 ore di ritardo nella risoluzione parziale del guasto;
- mancata risoluzione definitiva del guasto entro le 72 ore solari successive dall'inizio dell'intervento (arrivo del tecnico in loco): pari ad € 100,00 per ogni ora solare di ritardo nella risoluzione definitiva del guasto;
- saranno tollerati massimo 6 giorni/anno lavorativi di fermo dell'apparecchiatura (esclusi i giorni di svolgimento della attività programmate), oltre i quali l'Azienda potrà richiedere alla ditta fornitrice il rimborso delle prestazioni sanitarie che non è stato possibile effettuare. Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate tra le 8:00 e le 18:00 dei giorni lavorativi.

3. La ASL, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di **n. 3 parziali inadempimenti** ovvero di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi all'Azienda un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456

c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell'importo contrattuale netto complessivo).

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Ditta e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 136 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/06, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente. Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. La ASL si riserva, in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni diagnostiche cui l'apparecchiatura è destinata.

Art. 21 – Diritto di recesso

È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Sardegna), in conformità alle emanande linee di indirizzo fornite dalla Regione Sardegna, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.

In tali casi la Azienda si riserva, tuttavia, la facoltà di:

- procedere, con la Aggiudicataria della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R..

L'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) per un diverso assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale verrà esercitato dall'Azienda subentrante, previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso la Azienda sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità della fornitura - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa ASL da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Le Aziende committenti avranno facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

1. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
4. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della manutenzione;

5. disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina;
6. applicazione di 3 penali per inadempimenti parziali e/o totali rispetto agli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
8. esito negativo del periodo di prova, fissato dall'art. 6 del presente Capitolato
9. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
10. subappalto totale o parziale non autorizzato;
11. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
12. ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
15. rinuncia della ditta offerente.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria.

Nei casi sopra previsti, l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che la ASL è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra Impresa.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'ASL si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la Società aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'ASL tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 23 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per la ASL di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque la ASL la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore la ASL, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Art. 24 - Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro ammontanti ad € 245,00 che dovrà essere versata mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN intestato alla ASL 6 di Sanluri: IT71Y0101543970000070188857.

Le spese per la pubblicazione degli atti di gara - ai sensi di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - è a carico dell'aggiudicatario e dovrà avvenire mediante rimborso alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Tutte le spese occorrenti per la visita clinica, al fine della prova pratica dell'apparecchiatura proposta sono a totale carico del fornitore

Art. 25 – Controversie

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 163/06.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Cagliari, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

Art. 26 - Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il RUP
Dr.ssa Guglielmina Ortu

Il Direttore Generale f.f.
Dr. Antonio Farci

Firma per accettazione